

Titolo
Disposizioni in materia di personale e di azioni urgenti per il rafforzamento dell'azione amministrativa a tutela della legalità.

Riferimenti
XV Legislatura
Numero **755**
del **30.06.11**

Iter

Attuale

20 set 2011 Abbinamento con ddl 739; - VEDI ddl 755 Seduta n. 178 0100 Commissione PRIMA

Storico

05 lug 2011 Annunziato Seduta n. 268 AULA
08 lug 2011 Assegnato per esame Commissione PRIMA
12 lug 2011 Annunzio assegnazione Seduta n. 270 AULA
20 set 2011 Esaminato in commissione Seduta n. 178 0100 Commissione PRIMA

Emendamenti
Nessuno

Gruppo Parlamentare
Movimento per l'Autonomia

Iniziativa
Governativa

Ultimo Testò

RELAZIONE DEL GOVERNO REGIONALE

Onorevoli colleghi,

costituiscono obiettivi prioritari del Governo regionale attuare un generale e complesso processo di riforma e razionalizzazione della pubblica amministrazione al passo con le riforme già varate dal Governo nazionale nonché rafforzare il contrasto alla illegalità attraverso un'azione efficace che consolidi la sinergia tra l'Amministrazione regionale e l'Amministrazione statale.

Con la presente legge la Regione intende intervenire, da un lato, sul sistema pensionistico dei dipendenti regionali nella parte in cui adegua il proprio sistema al sistema statale anche nel delicato settore delle pensioni per motivi di salute; dall'altro lato, intende estendere al personale degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione nonché degli enti locali la possibilità di prestare la propria attività di lavoro al fine di rafforzare la tutela degli interessi pubblici primari quali la sicurezza, la legalità e la giustizia.

In particolare, l'articolo 1 abroga il diritto ad usufruire di un sistema agevolato di pensionamento anticipato legato al grave stato di salute di un proprio familiare e dispone l'applicazione della normativa statale, che limita il ricorso al pensionamento anticipato esclusivamente nell'ipotesi di grave stato di salute del dipendente stesso.

L'articolo 2 consente ai dipendenti degli enti sottoposti a controllo e vigilanza nonché degli enti locali di potere prestare servizio a favore dei presidi di legalità, come già consentito al personale dell'Amministrazione regionale.

---0---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA

Art. 1.

Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10

1. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, le parole Per i dipendenti

Firmatari
Lombardo Raffaele (MPA).
• Presidente Regione
Chinnici Caterina
Assessore Autonomie Locali

Argomenti
• Personale regionale

Organo d'Esame
1. Prima Commissione -
Affari Istituzionali

Allegato
Nessuno

regionali genitori o coniugi non legalmente od effettivamente separati o figli di dipendenti disabili gravi continua ad applicarsi l'attuale normativa in materia di pensionamento dei dipendenti regionali' sono sostituite dalle seguenti: La risoluzione del rapporto di lavoro nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti regionali è disciplinata dalla norme relative ai dipendenti dello Stato'.

2. Il comma 1 bis dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti di pensionamento anticipato non definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2005, n. 6

1. All'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2005, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole da porre in posizione di comando presso gli uffici di cui all'articolo 1' sono inserite le parole nonché presso gli Uffici della Prefetture - Uffici territoriali del Governo operanti nel territorio della Regione';

b) al comma 3, dopo le parole Avvocature distrettuali dello Stato' sono inserite le parole nonché delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo';

c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

4 bis. Per le medesime finalità di cui all'articolo 1 gli enti, istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi regionali comunque denominati, sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della Regione, gli enti locali territoriali o istituzionali nonché gli istituti, le aziende e gli enti comunque denominati da questi dipendenti e/o sottoposti a controllo, tutela e/o vigilanza, possono disporre il comando di proprio personale con le procedure indicate dal comma 3.

4 ter. Il dipendente in posizione di comando ai sensi del comma 4 bis mantiene il trattamento giuridico ed economico di provenienza che resta a carico del cedente, con esclusione del diritto ad ogni altro emolumento da parte delle amministrazioni destinatarie.'.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cronologia Testi

(30.06.2011) Testo presentato